**IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO (art. 1, d.l. n. 59/2016)**

Il recente d.l. n. 59/2016 ha introdotto una significativa novità nel panorama delle garanzie reali mobiliari del credito. Secondo risalente tradizione (*pignus*=“pugno”: ossia, già nel diritto romano, garanzia in relazione alla quale il creditore ha la cosa “in mano”), al fine della costituzione del pegno su cosa mobile è necessaria la *consegna* della cosa al creditore (c.d. *spossessamento*). Il nostro ordinamento giuridico positivo si conforma, com’è noto, alla predetta tradizione [art. 2786 c.c.]. L’effetto costitutivo attribuito alla consegna, tuttavia, può risultare poco confacente alle esigenze del debitore pignoratizio, in specie allorquando questi eserciti un’attività d’*impresa* e la cosa inerisca a tale attività: lo spossessamento, infatti, si traduce nell’impossibilità di conservarla presso i propri locali, sì come di utilizzarla, con potenziale nocumento agli affari. Di qui, l’intervento del legislatore, il quale, da ultimo, ha apprestato ai privati (segnatamente: all’impresa) uno strumento di garanzia reale mobiliare senza spossessamento: il c.d. *pegno mobiliare non possessorio*.

Di seguito si indicano, in forma *schematica*, le caratteristiche essenziali del nuovo istituto, con particolare riguardo a: 1) profili soggettivi e oggettivi; 2) regime pubblicitario (NB sotto il profilo *funzionale*, la *pubblicità*, come già nell’ipoteca, fa le veci della *consegna* del pegno ordinario di cose mobili); 3) modalità di escussione della garanzia.

1. **Profili soggettivi e oggettivi**

* **Soggetto legittimato** alla costituzione del pegno non possessorio è (art. 1, comma 1°):
* l’imprenditore [art. 2082 c.c.] iscritto nel registro delle imprese [artt. 2188 ss. c.c.], a *proprio* favore (=per garantire un *proprio* debito);
* l’imprenditore iscritto nel registro delle imprese, a favore di *altro* imprenditore (=per garantire un debito *altrui*: figura del c.d. *terzo datore di pegno* [art. 2784, comma 1°, c.c.]).
* Il **credito garantito** dal pegno non possessorio (art. 1, comma 1°):
* deve essere stato *concesso* a vantaggio di un debitore-imprenditore (*rectius*, deve costituire il polo attivo di un rapporto obbligatorio in relazione al quale, sotto il profilo soggettivo, il debitore sia un imprenditore);
* deve, inoltre, inerire all’esercizio dell’impresa del debitore (o del terzo datore).
* Possono costituire **oggetto** **di pegno non possessorio** (art. 1, comma 2°):
* beni mobili *non* registrati (=per quelli *registrati*, si ricorda, è prevista la garanzia *ipotecaria* [art. 2810, comma 2°, c.c.]), anche *immateriali* (ad es., marchi o brevetti), destinati all’esercizio dell’impresa;
* crediti relativi all’esercizio dell’impresa.
* Peraltro, salva diversa pattuizione delle parti, debitore e terzo datore possono *trasformare* o *disporre* dei beni oggetto di pegno non possessorio (=*contrariamente*, si rammenta, a quanto avviene nel pegno *ordinario* di cose mobili [art. 2792 c.c.]), nel rispetto della loro destinazione economica: in questo caso, la garanzia si trasferisce *direttamente* (=senza bisogno di un nuovo atto costitutivo) sul prodotto risultante dalla trasformazione, sul corrispettivo della cessione del bene o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo (=c.d. *naturale rotatività* del pegno non possessorio).
* Il **titolo costitutivo** del pegno non possessorio (di massima, un *contratto*, come si evince dai testuali riferimenti contenuti nella disposizione) deve:

a) a pena di *nullità* (art. 1, comma 3°):

* essere redatto in forma scritta;
* contenere determinate indicazioni (=creditore, debitore od eventuale terzo datore, credito garantito, oggetto del pegno, importo massimo garantito);

1. **Regime pubblicitario**

b) al fine dell’opponibilità ai terzi (=quindi, del sorgere della *prelazione* [art. 2787 c.c.]) e dell’assegnazione del c.d. *grado* [artt. 2852 ss. c.c.] (art. 1, comma 4°):

* essere reso pubblico mediante *iscrizione* (=con efficacia, in questo caso, *dichiarativa*, *diversamente* dall’iscrizione *ipotecaria*, la quale ha efficacia *costitutiva* [art. 2808, comma 2°, c.c.]) nel c.d. *registro dei pegni non possessori*, appositamente istituito a tale scopo: *al momento*, peraltro, tale registro non risulta ancora operativo, nell’attesa che intervenga, all’uopo, un decreto attuativo.
* Se, tuttavia, si tratta di pegno non possessorio che garantisce un finanziamento per l’acquisto di un bene determinato destinato all’esercizio dell’impresa, la garanzia pignoratizia non possessoria costituita su tale bene *prevale* sui pegni (anche) non possessori iscritti *in precedenza*, i quali non sono opponibili al creditore pignoratizio che pur abbia iscritto *successivamente* (art. 1, comma 5°).
* L’**efficacia dell’iscrizione**,nell’apposito registro, del pegno non possessorio (art. 1, comma 6°):
* perdura per dieci anni (=*diversamente* da quella *ipotecaria*, che perdura per *venti anni* [art. 2847 c.c.]);
* può essere rinnovata, analogamente a quanto accade in materia *ipotecaria* [art. 2850 c.c.], prima della scadenza del decimo anno: in caso contrario, l’efficacia (=opponibilità, grado) cessa, e occorre procedere ad una nuova, autonoma iscrizione.

1. **Modalità di escussione della garanzia**

* In caso di inadempimento del debitore, l’**escussione della garanzia** pignoratizia non possessoria, può realizzarsi mediante (art. 1, comma 7°):

a) in *ogni* caso:

* vendita del bene oggetto del pegno non possessorio, con incameramento, da parte del creditore, del ricavato, e restituzione al debitore dell’eventuale *eccedenza* rispetto all’importo del credito garantito (=meccanismo non dissimile da quello previsto per il pegno ordinario di cose mobili o di crediti [artt. 2797, e 2804, comma 2°, c.c.]);
* escussione o cessione del credito oggetto del pegno non possessorio, con incameramento, da parte del creditore, del ricavato, e restituzione al debitore dell’eventuale *eccedenza* rispetto all’importo del credito garantito (=meccanismo non dissimile da quello previsto per il pegno ordinario di crediti [art. 2803 c.c.]).

b) (solo) *se previsto dalle parti* nell’atto costitutivo, con la necessaria *predeterminazione di criteri e modalità di fissazione* del *corrispettivo* della locazione (=*canone*) o del *valore* del bene, e *risultante* dal registro dei pegni non possessori:

* locazione [art. 1571 ss. c.c.] del bene oggetto del pegno non possessorio a terzi, con imputazione dei *canoni* a soddisfacimento del credito garantito fino a concorrenza del relativo importo;
* appropriazione definitiva del bene [art. 2744 c.c.] oggetto del pegno non possessorio a vantaggio del creditore, con corresponsione al debitore di una somma di denaro pari all’eventuale *eccedenza* del valore del bene rispetto all’importo del credito garantito (=meccanismo non dissimile da quello previsto per il pegno ordinario di cose mobili o di crediti, sulla c.d. assegnazione del bene o del credito in pagamento [artt. 2798 e 2804, comma 1°, c.c.]). Si tratta di un’ipotesi legalmente tipizzata di c.d. *patto marciano*, che esclude l’operare della *nullità* per violazione del divieto del patto commissorio.